

che la Compass Banca S.P.A., inoltre, ha chiesto, in subordine, che nel piano venisse incluso un suo ulteriore credito di € 26.360,99 non considerato nella proposta;

che, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, dato atto che la debitrice aveva depositato una nuova proposta di piano del consumatore, corredata dalla relazione dell'OCC, entrambe integrate con la valutazione del dell'ulteriore credito della Compass Banca S.P.A. nella quale la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori era lievemente diminuita, ha fissato una nuova udienza per l'omologazione del piano disponendo la comunicazione della nuova proposta a tutti i creditori;

che all'udienza così fissata sono comparsi esclusivamente i difensori della debitrice e l'avv. Francesca in qualità di gestore della crisi, i quali si sono riportati alle osservazioni già depositate e hanno insistito nella richiesta di omologa del piano;

che, successivamente alla detta udienza, altro creditore, la Tower CQ S.R.L., quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Intesa Sanpaolo Personal Finance S.P.A., ha fatto pervenire opposizione all'omologa sostenendo l'inammissibilità della proposta per difetto del requisito della meritevolezza della debitrice, l'illegittimità della decurtazione del proprio credito, derivante da un finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio avente, come tale, natura privilegiata, e la mancanza di convenienza della proposta;

ritenuto che, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, dalla relazione particolareggiata, dalle osservazioni e dalla documentazione prodotta dal gestore

della crisi emerge che i creditori che hanno proposto opposizione all'omologa non hanno provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava decisamente inadeguato;

che deve dunque trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto del riformato art. 12 bis, comma 3 bis, della L. n. 3/12, secondo il quale *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*;

che, infatti, i comportamenti della debitrice e le ragioni di inammissibilità del piano fatti valere dagli opposenti non possono neppure astrattamente ricondursi all'intenzione della stessa debitrice diretta a pregiudicare le loro ragioni creditorie;

ritenuto, dunque, che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, atteso che l'attestatore, nella relazione e nelle osservazioni successive, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento nonché l'incapienza del patrimonio del ricorrente e la fattibilità del piano;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis l.3/12;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore depositato in data 17/3/21
da Simonetta Schossler;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità
mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma.

Roma, 5/11/21.

Il giudice delegato

dott. Stefano Cardinali